



N.41/2015 REG.N.C.

TRIBUNALE DI PISA

**DECRETO DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI  
CONCORDATO PREVENTIVO DI T. . . . S.P.A., IN  
PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO-  
TEMPORE, ING. . . . , ELETTIVAMENTE  
DOMICILIATA IN PISA, . . . , PRESSO  
LO STUDIO DELL'AVV. . . . DAL  
QUALE È RAPPRESENTATA E DIFESA, UNITAMENTE  
ALL'AVV. . . . , GIUSTA PROCURA IN ATTI**

Il Tribunale Civile di Pisa, riunito in Camera di Consiglio nelle  
persone dei seguenti Giudici

dott.ssa Maria Sammarco	Presidente
dott. Giovanni Zucconi	Giudice relatore
dott. Marco Viani	Giudice

ha pronunciato il seguente

**Decreto**

Esaminata la documentazione versata in atti;  
preso atto che il P.M. ha ricevuto la comunicazione della domanda di  
concordato;

rilevato che la società istante, operante nel settore dello smaltimento  
di rifiuti e della riqualificazione e recupero di aree industriali  
dismesse e di siti inquinanti, ha rappresentato di versare in uno stato  
di crisi ed ha conseguentemente elaborato un piano, che, attraverso  
la continuità aziendale indiretta e la liquidazione di beni non  
funzionali alla predetta continuità, in un arco temporale di tre anni,  
prevede: **1)** il pagamento integrale delle spese di giustizia, delle spese  
sorte in funzione del concordato preventivo e di gestione futura della  
procedura; **2)** il pagamento integrale dei crediti assistiti da privilegio  
speciale immobiliare; **3)** il pagamento integrale dei crediti assistiti da  
privilegio generale sui beni mobili con collocazione sussidiaria sui  
beni immobili dal grado 5° fino al grado 27°, ai sensi degli artt. 2751  
bis, 2752, commi 1 e 2, 2753 e 2754 c.c., salvo interessi e sanzioni  
sulle imposte dirette IRES-IRAP e sulle Imposte sostitutive delle  
stesse, sulle ritenute IRPEF e sull'IVA degradate in forza della  
transazione fiscale proposta ex art. 182 ter l.fall.; **4)** il pagamento  
parziale nella misura del 30% dei debiti per sanzioni e interessi per  
imposte dirette IRES-IRAP e Imposte sostitutive delle stesse,  
ritenute IRPEF e IVA, assistiti da privilegio generale sui beni mobili  
con collocazione sussidiaria sugli immobili ex art. 2752, commi 1 e 2,



c.c. in forza della transazione fiscale proposta ex art. 182 *ter* l.fall.; **5)** il pagamento parziale nella misura del 15,03% per i debiti tributari degli enti locali assistiti da privilegio generale sui beni mobili senza collocazione sussidiaria sui beni immobili ex art. 2752, comma 3, c.c. in applicazione del disposto dell'art. 160, comma 2, l.fall. per incapienza dei beni mobili sui quali insiste il privilegio; **6)** il pagamento parziale dei debiti aventi natura chirografaria *ab origine* o in esito alle suesposte degradazioni nella misura del 15,03%.

preso atto che la proposta risulta deliberata e sottoscritta ai sensi dell'art.152 l.f.;

rilevato che la ricorrente, in quanto società di capitali, è imprenditore commerciale e risulta, sulla scorta dei dati contabili acquisiti, assoggettabile a procedure concorsuali;

rilevato che l'attivo concordatario ritenuto realizzabile risulta pari ad euro 45.588.831 ed è così composto: 1) euro 2.038.000,00 per immobilizzazioni materiali; 2) euro 1.260.000,00 per partecipazioni; 3) 20.416.019,00 per valore Business Unit "Impianti"; 4) euro 1.089.833 per valore Business Unit "Bonifiche"; 5) euro 10.643.565 per crediti, 6) euro 4.000,00 per crediti intercomapny; 7) euro 9.658.388 per rimanenze magazzino; 8) euro 391.733 per altri crediti; 9) euro 86.292,00 per cassa ed effetti;

rilevato che il passivo indicato ammonta a complessivi euro 100.584,69, di cui euro 32.968.711 al grado ipotecario e privilegiato ed euro 67.615.986 al grado chirografo;

osservato che il piano di soddisfazione proposto appare conforme ai requisiti di ammissibilità richiesti dal combinato disposto degli artt.160 e 161 l.f.;

rilevato che la proposta è corredata dalla documentazione indicata nell'art.161 comma 2 l.f., e in particolare dalla relazione redatta ai sensi dell'art.161 3 comma l.f. da professionista avente i requisiti di cui agli artt.67 comma 2 lett.d e 28 lett.a e b l.f., attestante la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano;

rilevato in particolare, con riguardo alla integrale degradazione dei crediti per tributi locali, ai quali viene attribuito il pagamento nella medesima percentuale del 15,03% riservata ai crediti *ab origine* chirografi, che la insussistenza, in caso di liquidazione, per come asseverato nella relazione giurata ex art. 160 2° comma l.f., della possibilità per i medesimi di trovare soddisfazione sul ricavato della massa mobiliare, induce ad escludere che il trattamento riconosciuto nella proposta a detti crediti, privi del beneficio della sussidiarietà di cui all'art. 2776 c.c., costituisca alterazione dell'ordine delle cause legittime di prelazione;

Visto l'art.163 l.f.

**P.Q.M.**



Dichiara aperta la procedura di concordato preventivo nei confronti di T. spa in persona dell'amministratore e legale rappresentante pro-tempore, ing. G.M. ;  
delega alla procedura di concordato il giudice Giovanni Zucconi;  
ordina la convocazione dei creditori per l'adunanza del **7.07.2016, ore 13,30** e stabilisce per la comunicazione ai creditori il termine del **30.04.2016**

Conferma la nomina del Commissario Giudiziale nella persona del dott. A. ;

stabilisce il termine di 15 giorni entro il quale la ricorrente deve versare sul conto corrente della procedura, da aprirsi presso la Banca (*omissis*) \_\_\_\_\_ , la somma di euro **267.000,00** pari a circa il 25 % delle spese che si presumono necessarie per l'intera procedura sino all'omologazione e depositare in Cancelleria attestazione del versamento;

ordina alla ricorrente di consegnare al Commissario Giudiziale entro sette giorni copia informatica o su supporto digitale delle scritture contabili e fiscali obbligatorie;

manda alla cancelleria per la pubblicazione ai sensi dell'art.17 l.f. e al Commissario Giudiziale per le eventuali trascrizioni ai sensi degli artt.166 comma 2 e 88 comma 2 l.f.;

Pisa, 26.02.2016

Il giudice estensore  
Giovanni Zucconi

Il Presidente  
Maria Sammarco

CASO.it

